

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
37/2012/R/EEL

**MODIFICHE ALLA REGOLAZIONE DELLE CONNESSIONI TEMPORANEE ALLE
RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA IN MEDIA E BASSA
TENSIONE**

Documento per la consultazione

9 febbraio 2011

Premessa

Il presente documento per la consultazione fa seguito alle modifiche in materia di regolazione delle connessioni temporanee alle reti di distribuzione dell'energia elettrica in media e bassa tensione introdotte con le deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 67/10, ARG/elt 83/11 e con la determina del Direttore della Direzione Tariffe n. 8/10.

Tali modifiche hanno in particolare interessato le connessioni relative a spettacoli viaggianti e simili, nonché all'alimentazione delle forniture di energia elettrica destinate ad abitazioni. In relazione a tali modifiche sono state evidenziate criticità sia connesse all'onerosità e alle tempistiche di connessione, sia al forte impatto sul costo del servizio prodotto dal passaggio a una determinazione dei consumi basata su misure effettive dell'energia elettrica prelevata in luogo della precedente determinazione a forfait.

L'Autorità ha analizzato le criticità evidenziate e con il presente documento intende sottoporre a consultazione alcune ipotesi di modifica e integrazione alla regolazione vigente volte a superare tali criticità.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte, in forma scritta e tramite posta elettronica, entro e non oltre il 30 marzo 2012.

Le osservazioni e le proposte pervenute saranno pubblicate sul sito internet dell'Autorità. Pertanto, qualora i partecipanti alla consultazione intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni, motiveranno tale richiesta contestualmente a quanto inviato in esito al presente documento, evidenziando in apposite appendici le parti che si intende sottrarre alla pubblicazione.

**Osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo di posta elettronica:
tariffe@autorita.energia.it**

***Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione Infrastrutture***

piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 02 65565311 fax 0265565222
sito internet: **www.autorita.energia.it**

INDICE

Premessa	2
1 Motivazione e struttura della consultazione.....	4
2 Cenni sulla regolazione delle connessioni temporanee	5
3 Criticità evidenziate e ipotesi di soluzione	8
4 Costo della fornitura di energia elettrica per le abitazioni alimentate mediante connessioni temporanee.....	9
5 Costo relativo alla connessione alla rete di abitazioni alimentate mediante connessioni temporanee.....	11
6 Costo per le connessioni temporanee nei casi diversi da quelli disciplinati dagli articoli 18 e 19 del TIC	12
7 Ammontare e gestione del deposito cauzionale	13
8 Realizzazione delle connessioni temporanee e attivazione e disattivazione delle forniture.....	14

1 Motivazione e struttura della consultazione

- 1.1 Nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2006, n. 208/06, l'Autorità, con il documento per la consultazione 27 aprile 2009, DCO 8/09, ha illustrato le proprie proposte di riforma in materia di regolazione tariffaria delle connessioni temporanee alle reti di distribuzione di energia elettrica in media e bassa tensione. A seguito della consultazione, nel corso del 2010, con la deliberazione ARG/elt 67/10 l'Autorità ha fissato le nuove regole in materia di connessioni temporanee, in particolare con riferimento alla determinazione dei contributi per le connessioni e agli obblighi di misura dei prelievi.
- 1.2 Con la determina del Direttore della Direzione Tariffe n. 8/10 sono stati individuati i casi in cui è possibile derogare all'obbligo generale di misura dei prelievi.
- 1.3 Gli aspetti inerenti i rapporti tra i clienti finali e gli esercenti la maggior tutela collegati all'estensione degli obblighi di misura a tutte le connessioni temporanee sono stati regolamentati nella deliberazione ARG/elt 83/11 di modifica dell'Allegato A alla deliberazione n. 156/07 (TIV).
- 1.4 Nel corso del 2011 sono pervenute agli uffici dell'Autorità segnalazioni aventi ad oggetto criticità in ordine all'applicazione delle predette disposizioni. In particolare, da parte di associazioni di gestori di spettacoli viaggianti e di minoranze sinti, rom e camminanti sono stati evidenziati forti aumenti del costo di connessione e di fornitura dell'energia elettrica, tempistiche di realizzazione delle connessioni non compatibili con le esigenze degli operatori delle attrazioni, alti depositi cauzionali e difficoltà amministrative nella loro gestione da parte dei medesimi utenti.
- 1.5 A fronte di tali segnalazioni l'Autorità ha effettuato i necessari approfondimenti e con il presente documento intende sottoporre a consultazione alcune ipotesi di modifica della regolazione esistente.
- 1.6 Nel capitolo 2 del presente documento sono riassunte le principali disposizioni vigenti in materia di connessioni temporanee. Nel capitolo 3 sono illustrate le principali criticità evidenziate. I capitoli 4, 5, 6, 7 e 8 sono dedicati all'analisi dei singoli aspetti critici. In relazione a ciascuno di tali aspetti sono poi indicati gli orientamenti dell'Autorità.

2 Cenni sulla regolazione delle connessioni temporanee

- 2.1 Sono di seguito sintetizzati gli aspetti principali della vigente regolazione delle connessioni e delle forniture per utenze temporanee.
- 2.2 Con la nuova disciplina introdotta dalla deliberazione ARG/elt 67/10 l'Autorità ha distinto le richieste nelle seguenti categorie:
- connessione temporanea che comportino un mero intervento di attivazione, in quanto operate su impianti di rete di tipo permanente;
 - connessione temporanee che implicino la realizzazione di impianti di rete per la connessione temporanea di tipo transitorio regolate a *forfait*;
 - connessioni temporanee che comportino la realizzazione di impianti di rete per la connessione temporanea di tipo transitorio regolate sulla base della spesa relativa.

Richieste di connessione temporanea che comportino un mero intervento di attivazione, in quanto operate su impianti di rete di tipo permanente

- 2.3 Dall'analisi svolta con il DCO 8/09 è emerso che una buona parte delle connessioni temporanee relative a spettacoli viaggianti e simili avviene di norma in aree attrezzate dove con una certa ricorrenza vengono allacciate attrazioni e abitazioni mobili.
- 2.4 Per questi casi l'Autorità ha previsto (articolo 18 del TIC) che il soggetto (di solito il Comune) che attrezza l'area paghi un corrispettivo per la realizzazione di impianti di rete di tipo permanente da realizzare nell'area ai fini delle future attivazioni di forniture temporanee. Tale corrispettivo è pari a quello previsto per le connessioni permanenti.
- 2.5 L'Autorità ha poi previsto una disposizione specifica per le richieste di connessione temporanea che comportino un mero intervento di attivazione. Secondo le valutazioni dell'Autorità questa dovrebbe essere la situazione tipica delle richieste di connessione nelle aree attrezzate di cui a precedenti punti 2.3 e 2.4.

Richieste di connessione temporanee che implicino la realizzazione di impianti di rete per la connessione temporanea di tipo transitorio regolate a forfait.

- 2.6 Per le connessioni temporanee che implicino la realizzazione di impianti di rete per la connessione temporanea in bassa tensione di tipo transitorio con potenza fino a 30 kW, distanza massima di 20 metri dagli impianti di rete di distribuzione esistenti e che non comportino la realizzazione di una cabina provvisoria MT/BT è prevista la corresponsione dei contributi di allacciamento a forfait, come fissati nella Tabella 5 del TIC (articolo 20 del TIC).

Tabella 5 Connessioni che non richiedono la realizzazione di una cabina di trasformazione media/bassa tensione, con potenza fino a 30 kW e distanza massima di 20 metri dagli impianti di rete di distribuzione permanenti esistenti nei pressi del luogo per il quale è richiesta la connessione

A)		B)	C)	
Corrispettivo di connessione		Supplemento per operazioni di connessione e di distacco eseguite, dietro esplicita richiesta, fuori orario di lavoro	Pluralità di richiesta	
Attraversamento stradale	Corrispettivo (euro)	Corrispettivo (euro)	N. richieste	Coefficiente di riduzione dei corrispettivi (%)
	Anno 2012	Anno 2012		
Senza attraversamento stradale	147,17	18,31	1	0
			da 2 a 4	40
Con attraversamento stradale	245,29		da 5 a 9	50
			oltre 9	55

- 2.7 Nel caso di richieste di connessioni relative ai soli spettacoli viaggianti e simili che non comportino un mero intervento di attivazione in via transitoria, con la deliberazione ARG/elt 67/10, è stata disposta, fino al 31 dicembre 2012, l'applicazione dei contributi in quota fissa di cui alla Tabella 2 del TIC e dei contributi in quota fissa di cui alla Tabella 6 del TIC, complessivamente pari a circa 54 €.¹

Richieste di connessione temporanee che implicino la realizzazione di impianti di rete per la connessione temporanea di tipo transitorio regolate sulla base della spesa relativa

- 2.8 Nei restanti casi il TIC prevede che il corrispettivo per la connessione sia determinato sulla base della spesa relativa.

Misurazione e fatturazione dei consumi

- 2.9 L'articolo 22 del TIC prevede che in materia di misura dei consumi e limitazioni della potenza si applichino le disposizioni previste dal TIC per la generalità dell'utenza. Ciò significa che anche le connessioni temporanee debbano essere provviste del misuratore dell'energia elettrica prelevata.
- 2.10 Rispetto a questa regola generale, con la determina del Direttore della Direzione tariffe n. 8/10 sono stati individuate alcune deroghe che riguardano i casi di connessioni di potenza non superiore a 30 kW relativi a spettacoli viaggianti, manifestazioni e feste patronali, popolari, politiche, religiose, sportive, teatrali, riprese cinematografiche, televisive e simili, qualora situate in centri storici individuati in base al decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444 e di connessioni temporanee relative a luminarie, in relazione alle quali è possibile l'effettuazione della connessione senza posa del gruppo di misura.
- 2.11 Le deroghe sono state individuate da un lato con riferimento alle criticità per l'ottenimento delle autorizzazioni alla posa dei misuratori nei centri storici e dall'altro al fatto che il consumo relativo a luminarie è facilmente determinabile in modo forfetario, sulla base della potenza delle lampade installate.

¹ E' prevista altresì l'applicazione dei contributi previsti dal TIV (pari a circa 23 €).

- 2.12 L'introduzione dell'obbligo di misura dei consumi ha comportato un adeguamento anche delle modalità di fatturazione dei consumi, non più effettuata integralmente in anticipo rispetto al consumo effettivo, ma almeno in parte a posteriori, sulla base delle quantità misurate.
- 2.13 In relazione all'esigenza di gestire le nuove modalità di fatturazione dei consumi, sono state introdotte modifiche alla regolazione del TIV. In particolare sono state introdotte disposizioni relative all'ammontare del deposito cauzionale applicato dall'esercente la maggior tutela nel caso di connessioni temporanee. In linea generale è stato stabilito che per le connessioni temporanee per le quali risulta disponibile il dato di misura, ad esclusione dei cantieri, l'ammontare del deposito cauzionale sia non superiore alla migliore stima dei corrispettivi dovuti per 1 (uno) periodo di fatturazione. Tale deposito cauzionale non deve essere richiesto nei casi in cui il cliente finale titolare del punto di prelievo richieda la domiciliazione bancaria, postale o effettui il pagamento con carta di credito.

Disposizioni inerenti la qualità del servizio

- 2.14 L'attuale regolazione della qualità del servizio non prevede specifiche disposizioni per le connessioni temporanee, se non per quanto riguarda i tempi di attivazione e disattivazione. Quindi risulta applicabile la disciplina generale dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 198/11 (TIQE) in relazione a:
- tempo di comunicazione della richiesta di connessione al distributore da parte del venditore e ritorno dal venditore al cliente finale (2 giorni lavorativi);
 - tempi di predisposizione del preventivo da parte del distributore
 - tempo di esecuzione dei lavori
 - tempo di attivazione e disattivazione della fornitura
 - rimborsi previsti nel caso di non rispetto degli *standard* previsti.

I tempi di esecuzione e i valori di rimborso sono regolati nell'ambito dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 198/11 (TIQE), secondo le seguenti tabelle:

Tabella 13 – Livelli specifici di qualità commerciale

	Clienti finali BT	Clienti finali MT
Tempo massimo di preventivazione per l'esecuzione di lavori sulla rete BT di cui all'articolo 84	20 giorni lavorativi	non applicabile
Tempo massimo di preventivazione per l'esecuzione di lavori sulla rete MT, di cui all'articolo 85	non applicabile	40 giorni lavorativi
Tempo massimo di esecuzione di lavori semplici di cui all'articolo 86	15 giorni lavorativi	30 giorni lavorativi
Tempo massimo di attivazione della fornitura di cui all'articolo 88	5 giorni lavorativi	5 giorni lavorativi
Tempo massimo di disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale di cui all'articolo 89	5 giorni lavorativi	7 giorni lavorativi

Tabella 15– Livelli specifici di qualità commerciale e rimborsi riferiti a clienti BT domestici e produttori BT

	Standard	Rimborso in € per esecuzione oltre lo standard ma entro un tempo doppio dello standard	Rimborso in € per esecuzione entro un tempo triplo dello standard	Rimborso in € per esecuzione oltre un tempo triplo dello standard
Tempo massimo di preventivazione per l'esecuzione di lavori sulla rete BT di cui all'articolo 84	20 giorni lavorativi	35.00	70.00	105.00
Tempo massimo di esecuzione di lavori semplici di cui all'articolo 86	15 giorni lavorativi	35.00	70.00	105.00
Tempo massimo di attivazione della fornitura di cui all'articolo 88	5 giorni lavorativi	35.00	70.00	105.00
Tempo massimo di disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale di cui all'articolo 89	5 giorni lavorativi	35.00	70.00	105.00

3 Criticità evidenziate e ipotesi di soluzione

- 3.1 Come citato al punto 1.4, nella seconda metà dell'anno 2011 le associazioni di gestori di spettacoli viaggianti e di minoranze sinti, rom e camminanti hanno evidenziato forti aumenti del costo di connessione e di fornitura dell'energia elettrica, tempistiche di realizzazione delle connessioni non compatibili con le esigenze degli operatori delle attrazioni, alti depositi cauzionali e difficoltà amministrative nella loro gestione.
- 3.2 In particolare, anche nel corso di appositi incontri svoltisi presso l'Autorità, da parte di associazioni di spettacoli viaggianti sono state segnalate le seguenti criticità:
- forti aumenti del costo di connessione delle attrazioni;
 - forti aumenti del costo di connessione e di fornitura di energia elettrica per le carovane adibite ad abitazioni;
 - significativo aumento dei tempi per le connessioni non compatibili con le esigenze degli associati;
 - alti depositi cauzionali e difficoltà amministrativa nella loro gestione.
- 3.3 Da parte di associazioni di minoranze sinti, rom e camminanti, sempre nel corso di appositi incontri svoltisi presso l'Autorità sono state rilevate le seguenti principali criticità:
- forti aumenti del costo di connessione e di fornitura di energia elettrica;
 - alti depositi cauzionali e difficoltà amministrativa nella loro gestione.
- 3.4 Segnalazioni di criticità sui medesimi temi, conseguenti all'introduzione della riforma relativa ai contributi per le connessioni e all'introduzione degli obblighi di misura, sono state formulate anche da parte di rappresentanti dell'ANCI nel corso di incontri svoltisi con gli Uffici dell'Autorità.
- 3.5 Di seguito sono analizzati i singoli temi portati all'attenzione degli Uffici dell'Autorità e vengono sottoposte alla consultazione alcune ipotesi di intervento ad essi relative, considerando i seguenti aspetti principali:

- costo della fornitura di energia elettrica per le abitazioni alimentate mediante connessioni temporanee;
- costo delle connessioni per le abitazioni alimentate mediante connessioni temporanee;
- costo per le connessioni temporanee nei casi diversi dalla mera attivazione;
- ammontare e gestione del deposito cauzionale;
- tempistiche di connessione degli spettacoli viaggianti.

4 Costo della fornitura di energia elettrica per le abitazioni alimentate mediante connessioni temporanee

Criticità segnalate

- 4.1 Con riferimento al costo di fornitura dell'energia elettrica, la misura dei consumi in luogo della determinazione a *forfait* (basata su un utilizzo della potenza disponibile di 6 ore al giorno) comporta un forte aumento del costo del servizio, in considerazione del fatto che tali connessioni presentano, con riferimento alle abitazioni, elevati consumi connessi all'utilizzo di sistemi di raffrescamento nel periodo estivo e sistemi di riscaldamento nel periodo invernale.
- 4.2 Le associazioni di minoranze sinti, rom e camminanti hanno evidenziato che in alcune situazioni alcune abitazioni risultano connesse alla rete di distribuzione nel medesimo punto per periodi prolungati, anche di durata annuale.
- 4.3 In tali casi, secondo la prassi in uso, l'erogazione dell'energia elettrica è comunque gestita con contratti di durata limitata nel tempo, tipicamente bimestrali, oggetto di rinnovo alla scadenza, con reiterato addebito dei costi di connessione.
- 4.4 Nella prassi tali forniture sono regolate con le tariffe previste per usi diversi da abitazione (BTA2 e BTA3) che peraltro, come evidenziato nell'**Appendice I**, nel caso di consumi elevati, superiori a circa 5000-6000 kWh/anno, risultano più vantaggiose rispetto alle tariffe previste per i contratti per utenze domestiche in bassa tensione (tariffe D2 e D3).
- 4.5 L'applicazione di tali tariffe porta peraltro a escludere tali forniture dall'ambito di applicazione degli strumenti di tutela per le fasce deboli attualmente previsti per l'utenza domestica (*bonus energia elettrica*).

Orientamenti dell'Autorità

- 4.6 L'Autorità ha esaminato la questione sollevata in relazione all'incremento dei costi di fornitura conseguenti all'obbligo di misura dei consumi dell'energia elettrica.
- 4.7 In primo luogo al riguardo l'Autorità ritiene necessario che tutti i consumi siano misurati, anche in relazione all'esigenza di rendere gli utenti consapevoli e attenti ai propri consumi.
- 4.8 Peraltro l'Autorità ritiene meritevole di attenzione il problema relativo a usi di energia elettrica che risulterebbero obbligati per usi domestici, quali quelli per il riscaldamento invernale nelle abitazioni alimentate mediante connessioni temporanee, anche in relazione ai rischi connessi all'utilizzo di soluzioni alternative, quali il riscaldamento a gas con l'alimentazione da bombole. In merito l'Autorità ritiene opportuno che siano valutate le modalità per rendere fruibili anche alle utenze per usi domestici che risultino alimentate a mezzo di connessioni temporanee gli strumenti di tutela per le fasce deboli oggi previste per le forniture di energia elettrica nelle abitazioni di residenza alimentate a mezzo di

connessioni permanenti, eventualmente rimodulati per tenere conto delle esigenze connesse a tali usi obbligati dell'energia elettrica.

- 4.9 In relazione all'esigenza di consentire l'analisi e l'eventuale implementazione di interventi specifici a beneficio delle forniture per usi domestici alimentate mediante connessioni temporanee, l'Autorità intende valutare l'ipotesi di introdurre un periodo transitorio, durante il quale mantenere l'obbligo della misura dei consumi, ma sospenderne gli effetti economici, prevedendo che la valorizzazione dei consumi sia effettuata sulla base di determinazioni a *forfait*, secondo le modalità pre-vigenti la deliberazione ARG/elt 67/10.
- 4.10 In relazione alla prassi del reiterato rinnovo bimestrale, l'Autorità ritiene che tale prassi non sia coerente con la disposizione di cui al comma 7.3 del TIC, secondo cui sono considerate temporanee le connessioni la cui durata prevista è inferiore ad un anno, rinnovabile di un ulteriore anno.
- 4.11 In relazione a quanto previsto dal comma 7.3 del TIC le connessioni temporanee (ad esclusione dei cantieri) sono soggette a due limitazioni:
- La durata massima prevista nel contratto non può essere superiore a un anno;
 - Il contratto può essere rinnovato una sola volta.
- 4.12 Qualora non ricorrano le due condizioni sopra indicate, la connessione deve ritenersi di tipo permanente.
- 4.13 L'Autorità ritiene poi che, in linea generale e in mancanza di specifiche eccezioni previste dalla normativa primaria, si debba pagare ciò che si consuma e di conseguenza ritiene indispensabile prevedere l'obbligo di limitazione della potenza prelevabile al livello per il quale è stato corrisposto il contributo di connessione e l'obbligo di misura dei prelievi.
- 4.14 In via transitoria, considerate le particolarità della situazione relativa all'alimentazione di connessioni temporanee a uso di abitazione, l'Autorità intende prevedere un periodo transitorio, che scada il 31 dicembre 2012, durante il quale i clienti interessati possano adottare i dispositivi necessari a minimizzare i propri consumi e durante il quale continui ad essere applicata la prassi della determinazione a forfait dei consumi, pur mantenendo l'obbligo di limitazione e misura.
- 4.15 L'Autorità, in relazione alle particolari esigenze manifestate dalle associazioni di minoranze sinti, rom e camminanti effettuerà una segnalazione al Governo sulla possibilità di applicazione del bonus energia elettrica anche alle connessioni temporanee per usi di abitazione.

S1	Si condivide l'ipotesi di introdurre un transitorio nel quale, fermo restando l'obbligo di misura, i consumi vengano quantificati a forfait?
S2	Come viene valutata l'ipotesi di applicare le tariffe previste per gli usi domestici alle abitazioni connesse temporaneamente alla rete?
S3	Quale si ritiene possa essere un valore di riferimento del consumo medio annuale, ritenuto congruo per la fornitura di tali abitazioni mobili?

5 Costo relativo alla connessione alla rete di abitazioni alimentate mediante connessioni temporanee

Criticità segnalate

- 5.1 In relazione ai contributi per la connessione, sono state segnalate criticità in ordine all'applicazione dei corrispettivi applicati nel caso di connessioni temporanee di utenze per usi domestici.
- 5.2 Secondo quanto riferito dalle associazioni di minoranze sinti, rom e camminanti risulterebbe che nel caso di connessioni temporanee di abitazioni non sarebbero applicate le disposizioni previste per le connessioni temporanee degli spettacoli viaggianti e simili.
- 5.3 In sostanza, alle connessioni temporanee relative ad abitazioni di tali minoranze non sarebbe applicata la disciplina transitoria prevista dall'Articolo 3 della deliberazione ARG/elt 67/10 fino al 31 dicembre 2012, in base alla quale, in luogo dei corrispettivi previsti a regime dalla Tabella 5 del TIC, si applicano il contributo in quota fissa per disattivazioni e attivazioni a seguito di morosità di cui alla Tabella 7, lettera a), del TIC e un corrispettivo in quota fissa a copertura dei costi amministrativi di cui alla Tabella 2 del TIC. Non risulterebbero peraltro applicate, nei casi previsti, le disposizioni dell'articolo 19 del TIC.
- 5.4 Sono poi state segnalate criticità in relazione a passaggi da connessioni temporanee a connessioni permanenti, nonché applicazione di contributi per connessioni a preventivo anche nel caso di costruzioni abitate in permanenza.

Orientamenti dell'Autorità

- 5.5 In merito l'Autorità ritiene in primo luogo che le connessioni relative ai campi destinati ad accogliere minoranze sinti, rom e camminanti possano rientrare nell'ambito delle disposizioni previste dagli articoli 18 e 19 del TIC e che pertanto possano essere realizzati impianti di rete di tipo permanente a cui i singoli utenti possano poi allacciarsi temporaneamente. Al riguardo l'Autorità intende proporre una modifica dell'articolo 18 del TIC, rendendo esplicito che le disposizioni in esso contenute si applichino anche alle aree attrezzate destinate a ospitare minoranze sinti, rom e camminanti.

S4 Si condivide l'ipotesi di estendere le disposizioni di cui all'articolo 18 del TIC anche alle aree attrezzate destinate a ospitare minoranze sinti, rom e camminanti? Motivare la risposta.

- 5.6 Parallelamente l'Autorità intende estendere la valenza della disposizione transitoria contenuta nell'articolo 3 della deliberazione ARG/elt 67/10 anche al caso di connessioni temporanee destinate a usi domestici.

S5 Si condivide l'ipotesi di estendere le disposizioni di cui all'articolo 3 della deliberazione ARG/elt 67/10 anche al caso di connessioni di abitazioni?

- 5.7 L’Autorità intende poi valutare l’introduzione di disposizioni specifiche per il caso di trasformazione di connessioni temporanee in connessioni permanenti. Al riguardo l’Autorità ritiene che, a parità di potenza richiesta, non essendo necessari interventi di modificazione degli impianti di rete esistenti, la fattispecie dovrebbe essere equiparata al caso di mera attivazione e andrebbe pertanto applicata la disciplina prevista dall’articolo 19 del TIC .

S6 Si condivide tale ipotesi? Motivare la risposta.

- 5.8 Rispetto alle presunte irregolarità nell’applicazione dei contributi in caso di connessioni permanenti, su cui l’Autorità svolgerà i necessari approfondimenti, è opportuno ricordare in questa sede che la determinazione del contributo sulla base della spesa relativa è limitato ai soli casi disciplinati dal comma 7.2 del TIC. Nel caso di installazioni che non abbiano le caratteristiche di cui al comma 7.2, lettera e) (installazioni mobili e precarie – roulotte e simili) e che siano destinate ad abitazione, l’applicazione del Titolo V del TIC è limitato al caso di singole costruzioni (quindi nel caso di pluralità di costruzioni si applica in ogni caso il Titolo II) non abitate in permanenza situate oltre 2.000 metri dalla cabina media/bassa tensione di riferimento ovvero nel caso di costruzioni che non siano raggiungibili con strada percorribile da automezzi o che siano separate dagli impianti di distribuzione esistenti da tratti di mari, di lago o laguna.

6 Costo per le connessioni temporanee nei casi diversi da quelli disciplinati dagli articoli 18 e 19 del TIC

Criticità segnalate

- 6.1 Sono state segnalate criticità nell’applicazione dei contributi di allacciamento per i casi di connessioni temporanee che richiedano la realizzazione di impianti di rete per la connessione temporanea di tipo transitorio regolate sulla base della spesa relativa.

Orientamenti dell’Autorità

- 6.2 Al fine di garantire uniformità di trattamento sul territorio nazionale e trasparenza nella valorizzazione della spesa medesima, l’Autorità ritiene opportuno introdurre una standardizzazione degli oneri di connessione attraverso la definizione di un sintetico “prezziario”, la cui applicazione risulti obbligatoria da parte delle imprese distributrici, come riportato nell’**Appendice 2** al presente documento per la consultazione.

S7 Si condivide l’ipotesi di introduzione di uno specifico prezziario da applicare nel caso di connessioni temporanee alla rete?

S8 Si ritiene opportuno circoscrivere l’applicazione di tale prezziario alla sola casistica collegata alla connessione di spettacoli viaggianti e simili, come identificati al comma 18.1 del TIC?

S9 Si ritiene che l'elenco delle voci proposte nel prezzario riportato nell'Appendice 2 sia sufficiente a coprire le casistiche di norma connesse con la realizzazione di impianti di rete per la connessione temporanea di tipo transitorio?

S10 Si ritengono congrui i livelli dei costi riportati nel prezzario riportato nell'Appendice 2?

7 Ammontare e gestione del deposito cauzionale

Criticità segnalate

7.1 Le modalità di valutazione di cui all'articolo 7ter del TIV prevedono la determinazione della migliore stima dei corrispettivi dovuti per 1 (uno) periodo di fatturazione.

7.2 Sono state segnalate le seguenti criticità:

- l'ammontare del deposito cauzionale (nel caso del principale operatore della maggior tutela risulta pari a 2 €/kW giorno) è giudicato eccessivo e viene valutato come discriminatorio rispetto alle norme previste per le connessioni permanenti;
- eccessiva esposizione finanziaria in relazione alle tempistiche di acconto e conguaglio;
- eccessiva complessità di gestione in capo al cliente finale che deve tenere memoria di molteplici conti aperti presso per le diverse connessioni, che, tipicamente, gli spettacoli viaggianti sono costretti ad attivare.

Orientamenti dell'Autorità

7.3 L'Autorità ritiene che il criterio attualmente adottato, ad esempio, dal principale operatore della maggior tutela, non rifletta un criterio di coerenza con i corrispettivi dovuti e un criterio di uniformità tra i diversi operatori del servizio.

7.4 L'Autorità, pertanto, ritiene opportuno valutare l'ipotesi di regolare direttamente l'ammontare massimo del deposito cauzionale. Sulla base di prime valutazioni l'Autorità propone la fissazione di un tetto massimo per l'ammontare del deposito cauzionale anche nel caso di connessioni temporanee, prevedendo i seguenti valori:

- 11,5 €/kW per utenti domestici;
- 15,5 €/kW per utenti non domestici.

S11 Si ritengono congrui i livelli proposti? Motivare la risposta.

7.5 L'Autorità ha inoltre analizzato le questioni relative alla complessità amministrativa nella gestione di versamenti e restituzioni dei depositi cauzionali, che risulterebbero connaturate alle caratteristiche proprie degli spettacoli viaggianti e alla questione dell'eccessiva esposizione finanziaria dei clienti finali in relazione ai depositi cauzionali.

7.6 In merito si ritiene opportuno prevedere la definizione di tempistiche obbligatorie per le disattivazioni delle forniture (tempistica prevista per le disattivazioni su richiesta del cliente finale) e per l'emissione delle fatture di conguaglio (es. 10 giorni dalla data di

disattivazione). Tali disposizioni, combinate con un contenimento degli importi dei depositi cauzionali dovrebbero ridurre l'esposizione finanziaria dei clienti finali.

S12 Si condivide l'orientamento dell'Autorità? Motivare la risposta.

8 Realizzazione delle connessioni temporanee e attivazione e disattivazione delle forniture

Criticità segnalate

- 8.1 Le dinamiche temporali che caratterizzano le connessioni temporanee, in particolare quelle relative a spettacoli viaggianti e simili, sono tali da richiedere ridotti tempi tra la richiesta di connessione presentata dal cliente all'esercente la maggior tutela, ovvero al venditore sul mercato libero, e l'effettiva possibilità di prelevare energia elettrica.
- 8.2 Sono stati segnalati lunghi tempi di preavviso richiesti dalle imprese distributrici ai fini della realizzazione delle connessioni temporanee rispetto ai pochi giorni previsti dalla prassi precedente la deliberazione ARG/elt 67/10. La normativa vigente (TIQE) per il periodo 2008-11 prevede che la realizzazione delle connessioni temporanee su reti BT possa essere soggetta alla fase di preventivazione (di lavoro semplice), di durata massima pari a 2+20+2² giorni lavorativi dalla richiesta al venditore (es. esercente la maggior tutela), seguita dalla fase di esecuzione della connessione, di durata massima pari a 2+15 giorni lavorativi, sempre dalla richiesta al venditore, oppure possa rientrare tra i lavori ad ammontare predeterminabile (la cui disciplina è stata prorogata sino al 31 dicembre 2012), per i quali, una volta accettato il preventivo da parte del cliente, la realizzazione della connessione temporanea deve essere completata entro 2+15 giorni lavorativi³.
- Per quanto riguarda la semplice attivazione della connessione i tempi massimi sono pari a 2+5 giorni lavorativi dalla richiesta al venditore.
- 8.3 Un secondo aspetto posto all'attenzione degli uffici dell'Autorità riguarda i tempi di disattivazione dei misuratori predisposti alla misura dell'energia elettrica prelevata da connessioni temporanee, con le conseguenti incertezze in ordine a possibili prelievi effettuati da punti di connessione non più connessi al cliente finale nelle more della loro disattivazione.

Orientamenti dell'Autorità

- 8.4 L'Autorità ritiene che una parte delle criticità evidenziate, soprattutto in relazione alle tempistiche relative alle connessioni, derivi dalle abitudini e dalle prassi consolidate e che da un lato un minimo di programmazione da parte dei clienti finali possa in parte risolvere almeno alcune delle criticità evidenziate. Dall'altro lato, e ciò premesso, l'Autorità intende valutare le seguenti ipotesi per velocizzare la realizzazione delle connessioni temporanee in BT.

² Si tratta di max 2 gg lavorativi per la trasmissione della richiesta dal venditore al distributore, di max 20 gg lavorativi per la predisposizione del preventivo dal parte del distributore e della sua messa a disposizione al venditore e di max 2 giorni lavorativi per la messa a disposizione del preventivo al cliente da parte del venditore.

³ Dalle informazioni in possesso dell'Autorità l'opzione dei lavori ad ammontare predeterminabile sembra essere quella maggiormente seguita dai distributori per la realizzazione delle connessioni temporanee.

- 8.5 Il TIQE per il periodo 2012-15 ha introdotto il preventivo rapido per alcune prestazioni di energizzazione della fornitura e di aumento o diminuzione della potenza disponibile, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2013. Tali prestazioni sono disciplinate dall'articolo 83 e dalla Tabella 12 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 198/11. In particolare, per le forniture trifase, la soglia di potenza entro la quale si applica il preventivo rapido è 30 kW.
- 8.6 Alle connessioni temporanee la cui potenza sia inferiore o uguale a 30 kW si potrebbe applicare il preventivo rapido. Nel ricevere tale richiesta, il venditore non sarebbe in grado di discriminare il caso di sola energizzazione di una connessione temporanea (in questo caso la connessione sarebbe già esistente) da quello in cui la connessione temporanea debba essere realizzata e poi energizzata. Sarebbe però in grado di fornire al richiedente gli oneri a suo carico per le seguenti casistiche:
- circa 54 € in caso di attivazione della fornitura;
 - gli oneri di cui alla Tabella 5 in caso di realizzazione della connessione che non richieda la realizzazione di una cabina di trasformazione media/bassa tensione, con potenza fino a 30 kW e distanza massima di 20 metri dagli impianti di rete di distribuzione permanenti esistenti nei pressi del luogo per il quale è richiesta la connessione.
- 8.7 Nel seguenti ulteriori casi, sempre a potenza inferiore o uguale a 30 kW, il venditore dovrà invece procedere alla richiesta di preventivazione all'impresa distributrice:
- realizzazione della connessione temporanea con distanza oltre 20 metri dagli impianti di rete di distribuzione permanenti esistenti nei pressi del luogo per il quale è richiesta la connessione;
 - realizzazione della connessione temporanea in bassa tensione che comporti la realizzazione di una cabina provvisoria di trasformazione MT/BT.
- 8.8 In secondo luogo, nel caso di preventivo rapido, considerato che la prassi di realizzazione delle connessioni temporanee è ampiamente consolidata, lo standard applicabile al distributore potrebbe essere quello di una attivazione della fornitura, vale a dire cioè 5 giorni lavorativi. In tal modo la realizzazione della connessione temporanea verrebbe eseguita entro un tempo massimo di 2+5 giorni lavorativi.
- 8.9 Per le richieste di connessioni temporanee con potenza oltre i 30 kW e per le connessioni in media tensione il preventivo rapido non si applicherebbe dal momento che gli oneri a carico del richiedente non sarebbero forfetari e il venditore in tali casi non avrebbe elementi economici da fornire al richiedente. Per tali richieste di applicherebbero le fasi di preventivazione e di esecuzione secondo quanto illustrato al punto 2.14.

S13 Si condivide l'orientamento di applicazione del preventivo rapido per l'energizzazione delle connessioni temporanee o per la realizzazione delle stesse per potenze fino a 30 kW e distanza massima di 20 metri dagli impianti di rete di distribuzione permanenti esistenti nei pressi del luogo per il quale è richiesta la connessione ?

S14 Per le potenze oltre i 30 kW si ritiene che gli standard di preventivazione e di esecuzione delle connessioni temporanee possano essere ridotti? Se sì, si ritiene che 10 gg lavorativi per la preventivazione e 10 gg lavorativi per l'esecuzione possano essere valori accettabili. Di quanto potrebbero essere ridotti gli standard delle connessioni temporanee in media tensione?

8.10 Rispetto alla questione relativa alla disattivazione, l'Autorità condivide le preoccupazioni sollevate in relazione alle possibilità di prelievi non autorizzati e ritiene che le imprese distributrici abbiano tutto l'interesse a operare con tempestività per impedire tali tipi di prelievo.

Appendice 1

Esempi di costo della fornitura di energia elettrica riferita a Gennaio 2012, per clienti domestici (D2 e D3) e per altri usi (BTA2 e BTA3)

D2						
3 kW						
kWh/anno	kWh/mese	Quota fissa €/mese	Quota energia €/mese	Quota dispacciamento	Servizi di rete	Totale mese D2
1800	150	1,37	12,63	0,07	5,65	19,73
2640	220	1,37	18,52	0,36	10,50	30,76
4440	370	1,37	31,15	1,58	28,47	62,57
6000	500	1,37	42,09	4,47	49,09	97,03
12000	1000	1,37	84,18	10,57	128,40	224,52
24000	2000	1,37	168,37	32,79	287,01	489,54
D3						
6 kW						
kWh/anno	kWh/mese	Quota fissa €/mese	Quota energia €/mese	Quota dispacciamento	Servizi di rete	Totale mese D3
1800	150	1,86	13,60	0,00	19,48	34,93
2640	220	1,86	19,95	0,00	25,24	47,05
4440	370	1,86	33,55	0,00	43,21	78,62
6000	500	1,86	45,34	0,00	63,83	111,03
12000	1000	1,86	90,67	0,00	143,14	235,67
24000	2000	1,86	181,34	0,00	301,76	484,95
BTA2						
3 kW						
kWh/anno	kWh/mese	Quota fissa €/mese	Quota energia €/mese	Quota dispacciamento	Servizi di rete	Totale mese BTA2
1800	150	3,37	12,86	1,18	24,08	41,49
2640	220	3,37	18,87	1,73	27,27	51,24
4440	370	3,37	31,73	2,92	34,12	72,13
6000	500	3,37	42,88	3,94	40,06	90,24
12000	1000	3,37	85,75	7,88	62,89	159,88
24000	2000	3,37	171,51	15,76	108,55	299,18
BTA3						
6 kW						
kWh/anno	kWh/mese	Quota fissa €/mese	Quota energia €/mese	Quota dispacciamento	Servizi di rete	Totale mese BTA3
1800	150	3,37	12,86	1,18	33,19	50,60
2640	220	3,37	18,87	1,73	36,39	60,36
4440	370	3,37	31,73	2,92	43,24	81,25
6000	500	3,37	42,88	3,94	49,18	99,36
12000	1000	3,37	85,75	7,88	72,01	169,01
24000	2000	3,37	171,51	15,76	117,68	308,31

Appendice 2

Ipotesi di prezzario specifico per connessioni temporanee in bassa tensione, oltre i 30 kW o con distanze oltre i 20 metri, ipotizzando il riutilizzo dei principali componenti (palo e scatola di derivazione) durante un periodo di 10 anni (con periodo di ammortamento di 30 anni).

		€/palo	€/m	€
	Prestazioni			
Posa pali di sostegno e cassetta di derivazione		400		
Posa cavo			4	
Recupero materiale		120		
	Materiali			
Pali di sostegno		13		
Cavo			2	
Cassetta di derivazione				2,5